

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 1 agosto 1994

Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina.

(GU n.251 del 26-10-1994)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio sanitario nazionale;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 luglio 1982;

Premesso che l'attuazione di un programma nazionale di controllo nei confronti della malattia di Aujeszky, in considerazione delle peculiari caratteristiche dell'infezione e della malattia, benché supportato da una adeguata profilassi vaccinale non può prescindere dall'applicazione di basilari misure igienico-sanitarie;

Rilevata l'entità dei danni causata dalla persistenza dell'infezione negli allevamenti;

Ravvisata la necessità di regolamentare e coordinare gli interventi di profilassi sul territorio nazionale;

Considerati gli orientamenti della Comunità economica europea riguardo ai piani di controllo, eradicazione ed in particolare alla profilassi vaccinale della malattia di Aujeszky;

Considerate le nuove acquisizioni scientifiche che permettono di riconoscere fattori di patogenicità e virulenza del virus della malattia di Aujeszky;

Considerato che l'impiego di vaccini privati della glicoproteina I consente di differenziare i soggetti vaccinati da quelli infetti;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità Sezione V, nella seduta del 22 dicembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Viene attuato su tutto il territorio nazionale un programma volontario di controllo della malattia di Aujeszky fondato sulla profilassi igienico-sanitaria e sulla vaccinazione.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 vengono utilizzati esclusivamente vaccini inattivati gIXX.

Art. 2.

1. Gli allevatori che intendono aderire al programma devono presentarne richiesta utilizzando il modello di cui all'allegato I ai servizi veterinari delle unità sanitarie locali competenti per territorio.

2. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, a seguito della verifica dei dati riportati nella richiesta di cui al comma 1, registra l'adesione dell'azienda al programma di controllo ed autorizza, quando richiesta, la vaccinazione dei suini secondo i criteri riportati in allegato II.

3. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale trasmette

copia delle adesioni e delle relative autorizzazioni rilasciate al servizio veterinario regionale o della provincia autonoma entro il 31 ottobre di ogni anno e questo ultimo invia al Ministero della sanità i dati relativi alle aziende che hanno aderito al programma distinti in base al tipo di allevamento ed al vaccino impiegato.

Art. 3.

1. Le modalità di vaccinazione devono essere conformi con quanto stabilito dal programma nazionale, di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. I medici veterinari che effettuano gli interventi di vaccinazione devono darne comunicazione alla competente unità sanitaria locale, ai sensi della legislazione vigente.

Art. 4.

1. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto sono introdotti negli allevamenti da riproduzione del territorio nazionale solo suini non vaccinati sieronegativi nei confronti della malattia di Aujeszky e, nel caso di suini vaccinati, negativi al test sierologico eseguito per la glicoproteina I.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001, quanto stabilito al comma 1 del presente articolo si applica a tutti gli allevamenti del territorio nazionale, previa verifica dei risultati dell'applicazione del programma.

Art. 5.

1. L'introduzione di suini sul territorio nazionale è subordinata al possesso dei requisiti nei confronti della malattia di Aujeszky di cui all'art. 4, commi 1 e 2, e con gli stessi tempi di decorrenza.

Art. 6.

1. Il programma di cui all'art. 1 è coordinato dal Ministero della sanità -Direzione generale dei servizi veterinari che, con il supporto tecnico dell'Istituto superiore di sanità, si avvale degli istituti zooprofilattici sperimentali.
2. Agli istituti zooprofilattici sperimentali competono in particolare tutte le attività diagnostiche connesse al presente programma di controllo con il coordinamento tecnico dell'Istituto superiore di sanità e l'educazione igienico-sanitaria degli allevatori.
3. Ai servizi veterinari delle regioni e delle province autonome competono il controllo sull'attuazione del programma a livello dei territori di rispettiva competenza.
4. Le associazioni di categoria collaborano divulgando il programma agli allevatori, fornendo assistenza in merito alle procedure di adesione, indirizzando gli allevatori stessi verso l'applicazione di corrette misure di profilassi diretta in particolare quelle di razionalizzazione della gestione aziendale e di riduzione dei fattori di stress.

Art. 7.

1. Nel primo triennio di attuazione, gli istituti zoo profilattici sperimentali inviano i dati dell'attività diagnostica alle regioni ed alle province autonome che, entro il 31 gennaio di ogni anno, rendono nota al Ministero della sanità -Direzione generale dei servizi veterinari, la situazione sull'andamento del programma nei rispettivi ambiti territoriali riferita all'anno precedente, ai fini della valutazione complessiva dello stesso.

Art. 8.

1. La distribuzione e le modalità di prescrizione dei vaccini inattivati di cui al presente decreto sono effettuate in osservanza delle norme stabilite dal decreto legislativo n. 119 del 27 gennaio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto di impiegare nei suini vaccini GI positivi nei confronti della malattia di Aujeszky allestiti con virus non privato (deleto) della glicoproteina I.

Art. 10.

Il presente decreto sar  inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 agosto 1994

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1994

Registro n. 1 Sanit , foglio n. 267

ALLEGATO I

FAC-SIMILE DOMANDA DI ADESIONE AL PROGRAMMA NAZIONALE VOLONTARIO DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY

REGIONE PROVINCIA

Al responsabile del servizio di medicina veterinaria della U.S.S.L. |_|_|

Il sottoscritto: Cognome Nome

in qualit  di: Proprietario |_| Responsabile |_| Detentore |_| dell'allevamento: Ragione sociale

Cod. ident.: |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_| (D.M. 18 ottobre 1991, n. 427)

Partita I.V.A.:

Codice fiscale:

Sita nel comune:

Via/Localit :

Telefono:

Coord. geografiche:

Tipologia dell'azienda:

Capi presenti:

Allevamento da riproduzione |_| Verri n. scrofe n.

Allevamento da

riproduzione e ingrasso |_| Verri n. scrofe n.

a) che vende per riproduzione |_| Suini minori di 20 kg

b) che vende per riproduzione e ingrasso/macello |_| da 20 a 50 kg

c) che vende per ingrasso/macello |_| maggiori di 50 kg

Allevamento da ingrasso |_| Suini n.

C h i e d e:

|_| di essere inserito nel programma nazionale di controllo della malattia di Aujeszky.

|_| di essere autorizzato a sottoporre a profilassi vaccinale, nei confronti della malattia di Aujeszky, i suini allevati nell'azienda sopra definita, nell'ambito del Programma nazionale di controllo volontario di cui al D.M.,, tramite l'uso di vaccino tramite l'uso di vaccino SPENTO |_|

D i c h i a r a:

- 1) di avvalersi della collaborazione tecnica del dott.medico veterinario, abitante in via n. nel comune di tel. /, n. iscrizione all'albo della provincia di
- 2) di accettare le norme prescritte dal D.M., e di impegnarsi a rispettare i tempi, i modi, le modalità di inoculo, di registrazione e trasmissione ivi contemplate, nonché di utilizzare esclusivamente vaccini inattivati al cui uso verrà autorizzato;
- 3) di ottemperare a quanto previsto dal D.M. 30 dicembre 1992, n. 534, attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- 4) di essere consapevole che le spese riguardanti l'acquisto, l'inoculo del vaccino, e quelle relative alla presente autorizzazione sono totalmente a proprio carico.

....., il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
Visto per quanto di competenza
il Veterinario operatore

Firma del richiedente

.....

ALLEGATO II

PROGRAMMA NAZIONALE VOLONTARIO PER IL CONTROLLO NEGLI ALLEVAMENTI SUINI DELLA MALATTIA DI AUJESZKY.

Capitolo I

(Definizioni)

Ai sensi del presente programma si intende per:

- a) suino: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o per l'ingrasso;
- b) verro: un suino di sesso maschile di età superiore a dodici mesi destinato alla riproduzione;
- c) verretto: un suino di sesso maschile di età inferiore a dodici mesi destinato alla riproduzione;
- d) scrofa: un suino di sesso femminile che ha già partorito una prima volta;
- e) riproduttore: un verro o una scrofa allevati ed impiegati per la riproduzione;
- f) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito;
- g) suino all'ingrasso: un suino dall'età' di dieci settimane alla macellazione;
- h) allevamento da riproduzione: un allevamento in cui si pratica la riproduzione dei suini ed i nati sono venduti per la riproduzione o per l'ingrasso salvo quelli allevati per la rimonta;
- i) allevamento da riproduzione ed ingrasso: un allevamento in cui si pratica sia la riproduzione che l'ingrasso dei suini ed i nati sono venduti per la riproduzione o per l'ingrasso, o allevati per la rimonta o l'ingrasso;
- l) allevamento da ingrasso: un allevamento in cui si pratica l'ingrasso di suini provenienti da altri allevamenti;
- m) allevamento indenne da malattia di Aujeszky: un allevamento rispondente alle caratteristiche di cui al capitolo III, paragrafo 1 e capitolo IV del presente allegato;
- n) allevamento ufficialmente indenne da malattia di Aujeszky: un allevamento rispondente alle caratteristiche di cui al capitolo III, paragrafo 2 e capitolo IV del presente allegato;
- o) **vaccino inattivato: qualsiasi vaccino inattivato allestito con virus privato (deleto) di glicoproteina I, la cui immissione in commercio sia stata autorizzata dal Ministero della sanità.**

Capitolo II (Schemi vaccinali)

Le aziende che aderiscono al programma utilizzano i vaccini inattivati secondo gli schemi di seguito riportati:

1 -ALLEVAMENTO SUINO DA RIPRODUZIONE.

Gli animali sono sottoposti a due interventi vaccinali a distanza di tre settimane tra i 60 e i 90 giorni di età; un richiamo viene effettuato su verretti e scrofette al 180 giorno di età. In seguito le scrofe sono sottoposte ad un richiamo 15 giorni prima del parto, mentre i verri di età superiore a 12 mesi sono vaccinati due volte all'anno.

2 -ALLEVAMENTO SUINO DA INGRASSO.

Lo schema di vaccinazione e' quello indicato per gli allevamenti suini da riproduzione.

Se per esigenze di allevamento gli animali sono macellati oltre il 180 giorno di vita si pratica un richiamo entro tale data.

3 -ALLEVAMENTO SUINO DA RIPRODUZIONE ED INGRASSO.

Lo schema di vaccinazione e' quello indicato ai paragrafi 1 e 2 rispettivamente per i riproduttori e per i suini da ingrasso.

Capitolo III (Ottenimento della qualifica)

1. La qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky e' attribuita dalla unità sanitaria locale competente per territorio agli allevamenti aderenti al piano di controllo della malattia quando:

- a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al piano di controllo stesso;
- b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti 12 mesi;
- c) esami virologici con esito negativo sono stati condotti nei precedenti 12 mesi su tutti i casi sospetti;
- d) due esami sierologici per la ricerca di anticorpi specifici per la glicoproteina I del virus sono stati condotti, con esito negativo, con un intervallo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi su tutti i riproduttori, e poi ripetuti annualmente a campione sui riproduttori. La dimensione del campione deve essere idonea ad individuare gli animali infetti al 95% di probabilità sulla base della prevalenza attesa dell'infezione che verrà indicata dal Ministero della sanità -Direzione generale dei servizi veterinari.

Nel caso di suini da ingrasso, fermi restando i requisiti di cui alle lettere a), b) e c), gli esami sierologici possono essere effettuati o all'allevamento o al macello con le modalità di campionamento già descritte.

2. La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da malattia di Aujeszky e' attribuita dalla unità sanitaria locale competente per territorio agli allevamenti aderenti al piano di controllo della malattia quando:

- a) non viene praticata la vaccinazione da almeno 12 mesi;
- b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti 12 mesi;
- c) esami virologici con esito negativo sono stati condotti nei precedenti 12 mesi su tutti i casi sospetti;
- d) due esami sierologici per la ricerca di anticorpi specifici per il virus della malattia di Aujeszky (sieroneutralizzazione od Elisa a virus intero) o per la glicoproteina I sono stati condotti, con esito negativo, con un intervallo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi su tutti i riproduttori e poi eseguiti annualmente a campione sui riproduttori.

Nel caso di suini da ingrasso, fermi restando i requisiti di cui alle lettere a), b) e c), gli esami sierologici possono essere effettuati o all'allevamento o al macello con le modalità di campionamento già descritte.

Capitolo IV

(Mantenimento della qualifica)

Negli allevamenti indenni da malattia di Aujeszky e' consentita esclusivamente la introduzione di suini provenienti da allevamenti indenni o ufficialmente indenni della malattia o che siano risultati negativi alla ricerca di anticorpi specifici per la glicoproteina I del virus di Aujeszky effettuata due volte ad intervallo non inferiore a 60 giorni; durante tale periodo gli animali devono essere tenuti in isolamento dal resto dell'effettivo.

Negli allevamenti ufficialmente indenni da malattia di Aujeszky e' consentita esclusivamente l'introduzione di suini provenienti da allevamenti ufficialmente indenni dalla malattia o che siano stati sottoposti a due esami sierologici per la ricerca di anticorpi specifici per il virus della malattia di Aujeszky (sieroneutralizzazione od Elisa a virus intero) con esito negativo a distanza non inferiore a 60 giorni.

La qualifica di allevamento indenne o ufficialmente indenne viene revocata dalla unità sanitaria locale competente per territorio qualora venga a mancare una sola delle condizioni prescritte.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario/02/10/2014